



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 38 del 13-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE DICONCESSIONE, OCCUPAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (ART. 1 COMMI DA 816 A 837 DELLA LEGGE 160/2019) E CONTESTUALE PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile alle ore 22:40 i signori assessori comunali si sono riuniti in VIDEOCONFERENZA, ai sensi del Decreto del Vice Sindaco n. 6 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n. 9 del 31/03/2020, per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Dott. Feduzi Emanuele nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marcella BONANNI.

Dei Signori componenti della Giunta municipale di questo Comune rispettivamente presenti ed assenti:

Feduzi Emanuele	SINDACO	P
Betonica Alessandro	Assessore	P
Paoloni Lucia	Assessore	P
Paolini Fiorella	Assessore	P
Romani Arturo	Assessore	P

Totali Presenti 5

Totale Assenti 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Municipale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

A decorrere dal 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1, della legge 160/2019, è prevista l'obbligatorietà in capo ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane di istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato «canone unico».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 dispongono altresì, l'istituzione da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito per brevità “canone mercatale”.

I due nuovi canoni: sostituiscono il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, nonché per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti; sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

I termine di approvazione del bilancio è stato differito al 30 Aprile 2021;

Considerato:

che con atto consiliare è stato istituito dal 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, nonché il canone mercatale previsto dalla medesima legge all'art. 1 comma 837, ed adottati i relativi regolamenti mantenendo altresì il servizio di pubbliche affissioni;

che entro il medesimo termine del 30 aprile 2021 devono essere approvate le tariffe del Canone unico e del canone mercatale in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Visto:

il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 1 comma 169 del 2007 che prevede la potestà di deliberare le tariffe entro i termini di approvazione del bilancio con effetto retroattivo al 01 gennaio dell'anno di riferimento;

ai sensi del combinato disposto del comma 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011) e s.m.i., la delibera delle tariffe dei canoni non dovrà essere pubblicata sul portale del federalismo in quanto entrata non tributaria;

Atteso che:

ai sensi del comma 817, art. 1 della medesima legge, la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

il gettito che si intende assicurare è quello previsto nel bilancio di previsione in corso di approvazione;

le tariffe che con il presente atto si andranno ad adottare limitatamente al Canone di cui al comma 816 dell'art. 1, Legge 160/2019, sono state determinate con la finalità di conservare la suddetta invarianza di gettito. Lo stesso criterio è stato adottato anche per il canone mercatale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 843, della medesima legge;

con i regolamenti ed i relativi allegati, approvati in data odierna, nonché con le eventuali modifiche successivamente proposte sono stati determinati i criteri per determinare le tariffe necessarie alla riscossione ed applicazione del canone unico e mercatale;

Considerato che l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale comporta novità impattanti sull'organizzazione degli uffici competenti, in quanto si tratta di entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti;

Atteso che:

- l'art. 44 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria stabilisce che il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ogni anno;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

l'art 12 del Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate stabilisce che per le occupazioni giornaliere e periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 marzo 2021 al 31 luglio 2021 .

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il decreto legge del 22 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021 che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 marzo 2021 al **30 aprile 2021**;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore Finanziario - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Ragioneria;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile competente ai sensi dell'art.49 del TUEL;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le seguenti tariffe
 - a. le tariffe del canone unico , di cui all'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, come rappresentate in dettaglio negli Allegati 1), 1bis) e 2) al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- b. le tariffe del canone mercatale, di cui all'art. 1 comma 837 e seguenti, della L. 160/2019, come rappresentato nell'Allegato 3) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le tariffe, qualora non modificate, entro i termini di approvazione del bilancio, continueranno ad essere valide anche per i prossimi esercizi ,ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
4. di prorogare il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 marzo 2021 al 31 Luglio 2021 per Canone unico patrimoniale di cui all'art.1 commi 816 e 837 della Legge N. 160 del 2019.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. L.gs 267/2000;

Vista la sopradescritta proposta di resistenza in giudizio e ritenuta condivisibile;

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi a norma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provveder in merito;

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 08/08/2000;

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

COMPONENTI N. 5	PRESENTI N. 5	ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 5	FAVOREVOLI N. 5	CONTRARI N. 0

Con voti come sopra espressi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

**ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE DICONCESSIONE, OCCUPAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (ART. 1 COMMI DA 816 A 837 DELLA LEGGE 160/2019) E CONTESTUALE PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021.

Il Responsabile del Settore Interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Lì, 13-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Esmeralda Forlani	

Il Responsabile del Settore Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole Lì, 13-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Esmeralda Forlani	



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele Feduzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune, come previsto dall'art.124 c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2021 al 06-05-2021. Essa è stata comunicata ai capogruppo consiliari, per gli effetti previsti dall'art. 125 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Fermignano, lì 21-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI

COPIA CONFORME

Copia conforme all' originale per uso amministrativo

Fermignano, lì 21-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marcella BONANNI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI